

STATUTO

**CO.M.P.A.S.S. (COOPERATIVA
MUTUA PROMOZIONE
ATTIVITA' SOCIO
SANITARIE) SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIALE STAZIONE 16

Numero REA: MS - 81389

Codice fiscale: 00450990452

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2023 - Statuto completo	2
--	---



Tommaso de Luca
Notaio

-----ALLEGATO "A"-----

-----"STATUTO SOCIALE"-----

Art. 1 (Denominazione e sede)-----
E' costituita la cooperativa "CO.M.P.A.S.S. (COOPERATIVA MUTUA PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".-----

La società ha sede nel Comune di Massa (MS).-----

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.-----

La Cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 Lettera A della Legge 381/91.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.-----
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.---

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice dei Comportamenti Imprenditoriali, della Qualità Cooperativa e della vita associativa.-----

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.-----

La Cooperativa sorge per iniziativa del movimento sindacale per darsi uno strumento di intervento in un progetto di aggregazione di giovani disoccupati al fine del loro inserimento nel mondo del lavoro.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:-----

- fornire ai privati cittadini prestazioni qualificate di natura sociale, sanitaria e di riabilitazione;-----

- organizzare e/o gestire iniziative formative, educative, culturali, ricreative e sportive con particolare riferimento all'infanzia, garantendo ogni aspetto educativo la cura e la sorveglianza del bambino;-----

- offrire interventi e servizi di assistenza socio-sanitaria, educativa e di riabilitazione nell'ambito della maternità e dell'infanzia, dell'adolescenza e degli adulti;-----

- organizzare e/o gestire centri ricreativi turistici e sportivi svolgendo anche tutte le attività ad essi direttamente o indirettamente connesse;-----

- fornire personale qualificato ad Enti pubblici e privati per l'espletamento di servizi sociali, sanitari, educativi, di riabilitazione di ogni genere e di informazione ed orientamento;-----

- offrire e garantire assistenza psico-fisica sociale a domicilio agli anziani e a persone in stato di bisogno;-----

- assicurare l'assistenza all'anziano in caso di degenza presso ospedali, case di riposo, case di cura e luoghi di villeggiatura;-----

- contribuire alle iniziative degli Enti locali e territoriali

a mantenere nel proprio ambiente l'anziano;-----
- usufruire dei centri di riabilitazione presenti sul territorio e dei centri sportivi per il reinserimento e la riabilitazione degli anziani, degli handicappati fisici e psichici;-----
- organizzare e/o gestire strutture sul territorio del tipo:-- case famiglia, comunità alloggio ecc. per tutti coloro il cui nucleo familiare non è in grado di provvedere ai bisogni;-----
- istituire e mettere a disposizione della comunità locale, strumenti di consultazione, studio, ricerche e sperimentazione nei campi in cui la Cooperativa svolge l'attività:-----
- partecipare, anche mediante l'organizzazione e/o gestione diretta, alle iniziative ed attività rivolte alla prevenzione, al recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti nel campo delle attività occupazionali collettive, attività sociali, culturali e ricreative, strutture protette per programmi terapeutici;-----
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e Conferenze con contenuti educativi di pedagogia, psicologia sociologia, economia domestica, allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi;-----
- partecipare anche mediante l'Organizzazione e/o gestione diretta, a iniziative di formazione, ad una professione o ad un lavoro qualificato di soggetti handicappati, ed alla ricerca degli sbocchi occupazionali offerti dal mercato;-----
- organizzare e/o gestire, direttamente o in partecipazione ad iniziative di Enti Pubblici, privati o associazioni del volontariato, servizi di assistenza socio sanitaria domiciliare agli anziani, handicappati, lavoratrici madri e figli bisognose attraverso prestazioni di tipo domestico, socio assistenziale, sanitarie e di riabilitazione,-----
- in forma diretta e/o in appalto e/o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere anche in A.T.I.-----
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.-----
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.-----

Art. 5 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;-----

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Posso essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.-----

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-

dicate.-----
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----
Possono inoltre essere ammessi come soci i tecnici ed esperti amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.-----
Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione in funzione della natura dell'impegno programmato e comunque per un termine non superiore ad un anno.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c..-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal presente statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-
menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque
l'inadeguatezza del socio, alle luce dei risultati raggiunti
nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo
inserimento dell'impresa;-----
d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di
Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-
ci ordinari.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-
tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-
tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del
predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo
che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei
soci.-----
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
all'interessato la deliberazione di esclusione.-----
Art. 7 (Soci sovventori)-----
Ferma restando le disposizioni di cui agli articoli preceden-
ti, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori,
di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----
Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto, denaro, beni
in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominati-
ve trasferibili del valore di Euro 150,00 (centocinquanta/00)
ciascuna.-----
Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in
occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-
ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-
mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al
Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Con-
siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio
provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio
potrà vendere a chiunque.-----
Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-
sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci,

con la quale devono essere stabiliti:-----
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----
c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-----
I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----
Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea.-----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----
Art. 12 (Domanda di ammissione)-----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita;-----
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;-----
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.-----
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.-----
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
Art. 13 (Obblighi dei soci)-----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
- del capitale sottoscritto;-----
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----
il versamento delle quote sottoscritte e di ogni altro importo disposto dall'assemblea può essere effettuato in unica soluzione o mediante trattenute rateali in busta paga;-----
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----
Art. 14 (Perdita della qualità di socio)-----
La qualità di socio si perde:-----
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----
Art. 15 (Recesso del socio)-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità in appresso previste.-----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.-----
Art. 16 (Esclusione)-----
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art.5, per tutte le categorie di soci;-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di sessanta giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;-----

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società e diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta o verbale ad otto assemblee consecutive.--

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 18 (Liquidazione della quota)-----

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge, la cui liquidazione avrà luogo sul-

la base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c.-----

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 19 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge, con le modalità di cui al precedente art.18.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma c.c..-----

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto

effetto.-----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----
Art. 21 (Elementi costitutivi del Patrimonio sociale)-----
Il patrimonio della società è costituito:-----
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale pari a Euro 25,82 (venticinque/82). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;----
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;-----
4) dalla riserva straordinaria;-----
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;-----
6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o di scopi mutualistici;-----
7) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla società per essere impegnata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 c.c..-----
Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.5. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.-
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.---

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.-----

Art. 23 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 24 (Ristorni)-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,

qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----

- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.--

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dall'art.2521 c.c., per i soci lavoratori dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:-----

a - le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;----

b - la qualifica/professionalità;-----

c - i compensi erogati;-----

d - il tempo di permanenza nella società;-----

e - la tipologia del rapporto di lavoro-----

f - la produttività.-----

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati dalla cooperativa per le prestazioni ricevute.-----

Art. 25 (Organi)-----

Sono organi della società:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di Amministrazione;-----

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.-----

Art. 26 (Assemblee)-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano con l'attestazione e firma in calce di avvenuto ricevimento o altro mezzo di comunicazione (quali e-mail, fax o mezzi simili) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, comunicato a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.-----

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente

mente informato.-----
Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)-----
L'Assemblea ordinaria:-----
1) approva il bilancio e destina gli utili;-----
procede alla nomina dell'Organo amministrativo;-----
2) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente
del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato
al controllo contabile;-----
3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-
ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo
contabile;-----
4) approva i regolamenti interni;-----
5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci.-----
6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
petenza dalla legge e dal presente statuto.-----
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
all'art.23.-----
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
stratori.-----
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
chiesta.-----
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un proget-
to o di una relazione da essi predisposta.-----
L'Assemblea Straordinaria:-----
a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello
Statuto;-----
b) delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento
anticipato della cooperativa, fatto salvo il riconoscimento
del diritto di recesso ai soci dissenzienti;-----
c) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;-----
d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge
alla sua competenza.-----
Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)-----
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano
presenti o rappresentati la metà più uno dei voti di cui di-
spongono tutti i soci.-----
Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il nume-
ro indicato nel comma precedente, l'Assemblea ordinaria, in
seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci presenti o rappresentati.-----
Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono
prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.-----

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti di cui dispongono tutti i soci. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati un terzo più uno dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.-----

Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.-----

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---

Art. 30 (Voto)-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.-----

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.--

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)-----
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undi-
ci, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina
di volta in volta il numero.-----
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i so-
ci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci coopera-
tori persone giuridiche.-----
Gli amministratori restano in carica tre anni e possono essere
rieletti.-----
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice pre-
sidente.-----
Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-
ti all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-
petenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secon-
do c.c..-----
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad
eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei po-
teri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci
e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato
esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando-
ne il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio
della delega.-----
Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire
agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-
mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non-
ché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimen-
sioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle
sue controllate.-----
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione) -----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-
siglieri.-----
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o
e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-
nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i
Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un
giorno prima della riunione.-----
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quan-
do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-
ca.-----
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di
mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-
munque essere soddisfatte le seguente condizioni:-----
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 36 (Compensi agli amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

Art. 37 (Rappresentanza)-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 38 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Art. 39 (Controllo contabile)-----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo C.C.-----

Art. 40 (Clausola Arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;-----

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 41 (Arbitri e procedimento)-----
Gli arbitri sono in numero di:-----
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000
(quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della
controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-
vati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;----
b) tre, per le altre controversie.-----
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-
re e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Conf-
cooperative.-----
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto
dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.-----
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire
di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono
dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli
diritti patrimoniali disponibili.-----
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-
ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-
mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.
35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario
disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza
del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o
al rispetto del principio del contraddittorio.-----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-
no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui
si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,
devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-
te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----
Art. 42 (Esecuzione della decisione)-----
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-
sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-
sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei
suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-
sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-
vità sociale.-----
Art. 43 (Liquidatori)-----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-
rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----
Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)-----
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
ordine:-----
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di

Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----
Art. 45 (Regolamenti)-----
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----
Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:-----
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ----
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---
Art. 47 (Rinvio)-----
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali.-----
Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni".-----
F.to CESARE UGOLOTTI-----
" TOMMASO DE LUCA, Notaio-----
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.-----
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto digitale conservato ai sensi di legge.-----